




Allegato 3



REGIONE CALABRIA

Dipartimento 3 – Economia e Finanze

Settore - Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società

Istruttoria sul bilancio di previsione 2023-2025
ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)

Legge regionale 8 luglio 2002, n.24

Premessa

L'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 3, dispone che i bilanci di previsione degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Economia e Finanze per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta trasmette i bilanci al Consiglio Regionale per l'approvazione.

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nel bilancio di previsione 2023-2025 approvato dall'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), istituita ai sensi della legge regionale n. 24 del 8 luglio 2002.

Istruttoria Bilancio di previsione 2023-2025

PREMESSO CHE:

- con L.R. n. 24 del 8 luglio 2002 è stata istituita l'Arcea, quale organismo pagatore della Regione Calabria, avente come scopo istituzionale l'attuazione dei procedimenti amministrativi atti a garantire l'erogazione degli aiuti in materia di politica agricola comune e sviluppo rurale;
- con decreto n. 161 del 22/06/2023 il Commissario Straordinario *pro tempore* dell'Arcea ha predisposto il bilancio di previsione 2023-2025, secondo gli schemi contabili di cui al D.Lgs.118/2011;
- con verbale n. 5 del 04/07/2023 il Revisore Unico dei Conti dell'Agenzia ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio 2023/2025 di cui all'oggetto della presente relazione istruttoria;
- con nota prot. n. 470989 del 25/10/2023 il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 57 della L.R. 8/2002, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio 2023/2025 di ARCEA, sulla base della relativa relazione istruttoria condotta dal Comitato di Vigilanza dell'Agenzia, di cui alla nota prot.461657 del 19/10/2023;
- che con pec del 03.11.2023, trasmessa al Dipartimento vigilante, il Settore Controllo Contabile del Dipartimento Economia e Finanze richiedeva la revisione del documento contabile per via di alcuni errori materiali riscontrati nelle stampe;
- che, a seguito della pec su richiamata, con decreto n. 297 del 30/11/2023 il Commissario Straordinario *pro tempore* dell'Arcea ha disposto la revoca del decreto n. 161 del 22/06/2023 predisponendo un nuovo progetto bilancio di previsione 2023-2025, secondo gli schemi contabili di cui al D.Lgs.118/2011;
- con verbale n. 10 del 4/12/2023 il Revisore Unico dei Conti dell'Agenzia ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio 2023/2025 di cui all'oggetto della presente relazione istruttoria;
- con nota prot. n. 544556 del 6/12/2023 il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 57 della L.R. 8/2002, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio 2023/2025 di ARCEA, sulla base della relativa relazione istruttoria condotta dal Comitato di Vigilanza dell'Agenzia, di cui alla nota prot. 544535 del 6/12/2023;

PRECISATO che le competenze del Dipartimento Economia e Finanze riguardano esclusivamente gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all'attività gestoria dell'Ente non potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente per materia (Agricoltura e Risorse Agroalimentari), che esercita la vigilanza sulle attività di Arcea.

TUTTO CIO' PREMESSO, si riportano, di seguito, le risultanze delle verifiche rispetto a quanto riportato nella proposta di bilancio di previsione 2023/2025 di Arcea, che evidenziano:

- la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- la determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Verifica equilibri di bilancio

Con riferimento alla verifica degli equilibri di bilancio occorre fare alcune riflessioni, partendo dagli schemi contabili introdotti dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 per come successivamente corretti e integrati dai successivi decreti, a seguito della riforma sull'armonizzazione dei bilanci.

In primo luogo, occorre precisare che, in base ai suddetti principi contabili, il “*bilancio armonizzato*” comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi di cui al suddetto allegato 9, prevedendo, quale parte integrante, i prospetti del quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio.

Circa gli equilibri, il punto 9.10, del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per come integrato e corretto dal D.M. dell'1.12.2015, stabilisce che il bilancio di previsione deve necessariamente essere deliberato oltre che in *pareggio finanziario di competenza*, con riferimento alla totalità tra entrate e spese, anche nel rispetto di specifici equilibri interni al bilancio di previsione, definiti come *equilibrio di parte corrente ed equilibrio in conto capitale*.

L'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria viene rilevato con riferimento al pareggio tra le spese correnti, incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dalle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. Al suddetto equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti, in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.

Circa l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, bisogna evidenziare come, a seguito dell'adozione del *principio della competenza finanziaria potenziata*, lo stesso non è più automaticamente garantito.

A riguardo si ha che, in base al suddetto punto 9.10, nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie, di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente.

Qualora, invece, a seguito delle suddette operazioni sulle partite finanziarie si dovesse avere nell'esercizio un saldo positivo, lo stesso dovrà essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando così, per la quota destinata agli investimenti, un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

Con riferimento all'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, lo stesso fa riferimento al pareggio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti da specifiche normative.

Sulla base delle summenzionate disposizioni, di seguito viene riportato lo schema degli equilibri previsto dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per come aggiornato dal decreto ministeriale MEF del 30.03.2016, comprensivo delle risultanze contabili rilevate nel bilancio in esame, al fine di verificare l'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio sopra specificati:



BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO ARCEA DA PROGETTO DI BILANCIO 2023/2025				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti	(+)	€ 283.466,31	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	€ 590.081,17	€ 0,00	€ 0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	€ 14.181.936,30	€ 10.213.185,00	€ 10.116.500,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese correnti	(-)	€ 15.046.483,78	€ 10.154.385,00	€ 10.057.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A) Equilibrio di parte corrente		€ 9.000,00	€ 58.800,00	€ 59.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	€ 30.283,48	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in conto capitale	(-)	€ 39.283,48	€ 58.800,00	€ 59.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-€ 9.000,00	-€ 58.800,00	-€ 59.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Variazioni attività finanziaria		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Fonte: Sistema di Contabilità COEC

Dalle su espote risultanze, si evidenzia la presenza di un margine di parte corrente pari, rispettivamente, per l'esercizio 2023 ad € 9.000,00, per l'esercizio 2024 ad € 58.000,00 e per l'esercizio 2025 ad € 59.000,00, impiegati per pari importi a copertura dei relativi stanziamenti per spese in conto capitale.

Oltre alla verifica degli equilibri interni, occorre riscontrare il rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio, in termini di pareggio tra tutte le entrate e le spese comprendendo, se presente, il ripiano del disavanzo di amministrazione, gli utilizzi del Fondo Pluriennale Vincolato e la previsione di un fondo di cassa finale non negativo.

Nello specifico, la tabella che segue permette di avere un quadro d'insieme del bilancio di ARCEA, in termini di competenza e cassa, con riferimento ai valori totali per titoli di entrata e di spesa, rilevando sia la presenza di eventuali criticità, in termini di squilibri tra le poste di entrata e di spesa, sia la corretta previsione del saldo finale di cassa, in termini di un valore finale presunto non negativo:



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ARCEA DA PROGETTO DI BILANCIO 2023/2025									
ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESA	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	€ 4.503.626,69	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		€ 283.466,31	€ 0,00	€ 0,00	Disavanzo di amministrazione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato		€ 620.364,65	€ 0,00	€ 0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	€ 18.294.490,00	€ 15.046.483,78	€ 10.154.385,00	€ 10.057.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 13.951.835,18	€ 13.668.775,42	€ 9.892.185,00	€ 9.810.500,00				0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 956.764,82	€ 513.160,88	€ 321.000,00	€ 306.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	€ 182.524,03	€ 39.283,48	€ 58.800,00	€ 59.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali.....	€ 14.908.600,00	€ 14.181.936,30	€ 10.213.185,00	€ 10.116.500,00	Totale spese finali.....	€ 18.477.014,03	€ 15.085.767,26	€ 10.213.185,00	€ 10.116.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 20.024.532,15	€ 20.021.495,58	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 20.113.791,85	€ 20.021.495,58	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00
Totale titoli	€ 34.933.132,15	€ 34.203.431,88	€ 11.663.185,00	€ 11.566.500,00	Totale titoli	€ 38.590.805,88	€ 35.107.262,84	€ 11.663.185,00	€ 11.566.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 39.436.758,84	€ 35.107.262,84	€ 11.663.185,00	€ 11.566.500,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 38.590.805,88	€ 35.107.262,84	€ 11.663.185,00	€ 11.566.500,00
Fondo di cassa finale presunto	€ 845.952,96								

Fonte: Sistema di Contabilità COEC

Sulla base dei dati sopra rilevati risulta che, con riferimento alle previsioni di entrata e di spesa, contenute nel bilancio dell'Ente, sembrerebbero garantiti sia gli equilibri contabili - posto che il totale complessivo delle entrate risulterebbe pareggiare con il totale complessivo delle spese, per ciascuno degli esercizi considerati (rispettivamente per euro 35.107.262,84 per l'annualità 2023, per euro 11.663.185,00 per l'annualità 2024 e per euro 11.566.500,00 per l'annualità 2025) - sia la presenza di un saldo finale di cassa non negativo, che risulta pari ad euro 845.952,96.

Risulta, altresì, la quadratura delle poste di bilancio inerenti la cosiddetta gestione delle partite di giro e per conto terzi, in termini di pareggio tra il titolo 9° dell'entrata e il titolo 7° della spesa, per euro 20.021.495,58 per il 2023 ed € 1.450.000,00 per il 2024 e il 2025.

Con riferimento, però, alla definitiva conclusione della verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio occorre rimandare a quanto riportato nella sezione successiva relativa alla costituzione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE).

Verifica costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Con riferimento alla determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui allegato 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.

Si ottiene, dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cosiddetto accertamento per cassa. L'accertamento per cassa, difatti, seppure in termini di bilancio consente il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditori che l'Ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi.

In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare neutralizzando la quota di dubbio incasso con il FCDE, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e, nel contempo, di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Tutto ciò premesso, al fine di stabilire la correttezza del FCDE nel bilancio di previsione in esame, di seguito si specifica la procedura prevista per il calcolo dello stesso:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati, precisando che a partire dal primo esercizio compreso nella media (2010), e fino all'ultimo anno non soggetto alle regole armonizzate (2014), si fa riferimento sia agli incassi in c/competenza che a quelli in c/residui;
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti di bilancio interessati il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Partendo dalle regole sopra elencate occorre valutare se l'Ente abbia provveduto ad appostare correttamente il FCDE per gli esercizi di riferimento 2023-2025, di cui al bilancio in esame.

Da una disamina della relativa previsione di spesa risulta evidente come lo stanziamento previsto nel triennio 2023/2025 alla voce FCDE risulti pari a € 0 per tutti e tre gli esercizi del documento in oggetto in quanto non sussisterebbero per l'Ente voci di entrata, nella proposta di bilancio in esame, tali da rendere necessario il calcolo del fondo in questione.

Nello specifico, da un'analisi dei titoli di entrata, si rileva che le risorse disponibili fanno riferimento a trasferimenti regionali, a rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato e ad interessi attivi maturati sul conto di tesoreria rispetto alle quali, essendo certa l'esigibilità ed avendo una corrispondente previsione di spesa nel bilancio dei soggetti debitori, non si necessita di alcuna procedura di svalutazione. Inoltre le risorse proventi da sanzioni/penalità, per come dichiarato nella nota integrativa allegata al progetto di bilancio, essendo accertate per cassa non necessitano di alcuna procedura di svalutazione.

Si raccomanda, infine, all'Ente di verificare, durante l'intero periodo degli esercizi di cui al bilancio di previsione, la congruità del fondo in esame, provvedendo ad un aggiornamento dello stesso, a seguito di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di entrata, in termini di eventuali nuove entrate di dubbia e difficile esazione, nonché con riferimento all'effettivo andamento degli incassi adottando se necessarie, apposite misure atte a salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Verifica previsione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

Con riferimento alla verifica circa la corretta costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), occorre preliminarmente definire come tale fondo venga ad essere appostato in bilancio a seguito dell'applicazione del cosiddetto principio della competenza finanziaria potenziata.

Nello specifico, il FPV è stato istituito per garantire la copertura finanziaria di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio di competenza ma imputate agli esercizi successivi. Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali (parte corrente e capitale) del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura sia delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso, sia della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi quello di riferimento.

Partendo dalle su esposte considerazioni di carattere generale, preme rilevare se l'Arcea abbia provveduto ad appostare correttamente il FPV sia per la parte corrente che capitale, nella proposta di bilancio in oggetto.

A riguardo, per come sopra specificato, al fine di verificare la correttezza della previsione, occorre fare riferimento agli importi definitivi del fondo in oggetto, risultanti dal rendiconto di gestione 2022.

Nello specifico le suddette risultanze vengono rilevate nella seguente tabella:

	DESCRIZIONE	Segno	QUOTA RESIDUI	QUOTA COMPETENZA
	FPV al 01/01/2022		€ 748.149,38	
A	Impegni finanziati nell'esercizio 2022 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1 e da riaccertamenti ordinari, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2022.	(-)	€ 330.950,17	
B	Impegni assunti in esercizi precedenti al 2022 e reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui prima al 2022e, successivamente, al 2023 o esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)	€ 415.480,10	
C	Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 1.719,11	
	Impegni assunti nel corso del 2022 e imputati a FPV.	(+)		€ 0,00
	Impegni assunti nel 2022 e reimputati in seguito al riaccertamento ordinario dei residui al 2023 ed esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)		€ 204.884,55
	SUB – TOTALI		€ 415.480,10	€ 204.884,55
	TOTALE FPV AL 31/12/2022		€ 620.364,65	
	Di cui Spese Correnti		€ 590.081,17	
	Di cui Spese in Conto Capitale		€ 30.283,48	

Dalle risultanze sopra esposte, si evince che il FPV alla data del 31.12.2022, risulta pari a € 620.364,65 di cui euro 590.081,17 destinato a coprire spese in conto corrente ed euro 30.283,48 destinato a coprire spese in conto capitale.

Pertanto, avendo l'Ente appostato, come prima voce dell'entrata, per l'annualità 2023 l'importo di euro 590.081,17 come FPV per spesa corrente e l'importo di euro 30.283,48 quale FPV per spesa di parte capitale, risulterebbe corretta la determinazione del FPV nella proposta di bilancio in esame.

Preme inoltre rilevare che l'Ente ha iscritto nella parte entrata della annualità 2023 l'importo di euro 283.466,31 quale utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Pertanto è necessario verificare che tale importo risulti congruo rispetto al risultato di amministrazione conseguito in sede di rendiconto 2022.

Di seguito si evidenzia apposita tabella esemplificativa della composizione del risultato di amministrazione dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) alla data del 31.12.2022.



Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (A)	€ 1.129.419,27
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	€ 207.744,28
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni)	€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	€ 0,00
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 487.318,08
Altri accantonamenti	€ 298.178,68
Totale parte accantonata (B)	€ 993.241,04
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
Altri vincoli	€ 0,00
Totale parte vincolata (C)	€ 0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	€ 0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ 136.178,23
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Dalla tabella su esposta si evince chiaramente come il risultato di amministrazione al 31.12.2022 sia pari ad euro 1.129.419,27 (di cui euro 993.241,04 quale quota accantonata a sua volta suddivisa in euro 487.318,08 per fondo contenzioso, euro 298.178,68 per altri accantonamenti ed euro 207.744,28 per FCDE ed euro 136.178,23 quale quota disponibile) risultando pertanto maggiore rispetto alla quota di utilizzo dell'avanzo riportata nel bilancio di previsione in esame.

CONCLUSIONI

Sulla base delle verifiche contabili effettuate, a seguito dell'attività istruttoria sopra esposta svolta dallo scrivente Settore che qui si intende integralmente riportata, tenuto conto delle competenze proprie del Dipartimento Economia e Finanze esclusivamente in merito agli aspetti contabili:

Verificata la sussistenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamate le raccomandazioni all'Ente in merito alla verifica e alla gestione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE);

Preso atto del parere favorevole del Revisore unico dei Conti dell'Ente e del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 dell'ARCEA;

Fermi restando, i rilievi e le raccomandazioni espressi dal Dipartimento Economia e Finanze e dal Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, che esercita la vigilanza sull'attività dell'Ente nelle rispettive istruttorie cui si rimanda integralmente;

si ritiene possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione della proposta di bilancio di previsione 2023-2025 dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), al fine della successiva trasmissione dello stesso al Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.

*Il Funzionario
Dott. Francesco Niccoli*

*Il Dirigente Generale
Dott. Filippo De Cello*